



ORDINANZA SINDACALE

N. 5	OGGETTO ORDINANZA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CHIUSURA STRUTTURA ADIBITA A COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI SITA A ROCCA DI PAPA IN VIA VICINALE DELLA MACCHIA, 9
DATA 26/02/2024	

IL SINDACO

Premesso che l'art. 11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

Visti

- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 41/2003 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- la D.G.R. n. 1304 del 23 dicembre 2004 "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni (di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della legge regionale n. 41 del 12 dicembre 2003)";
- la D.G.R. n. 1305 del 23 dicembre 2004 - "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 12 dicembre 2003";
- il regolamento regionale n.2/2005 "Regolamento di attuazione dell'art.2 della legge regionale n. 41 del 12 dicembre 2003. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture che presentano servizi socio assistenziali";
- la DGR n.126 del 24.03.2015 concernente "Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della legge regionale

n. 41 del 12 dicembre 2003”. Revoca della DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011;

- la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 - “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nella Regione Lazio”;

Visti nello specifico

- l’art.13 della L.R. 12.12.2003 n.41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
- la sezione III.B.2.5 “Personale” della D.G.R del 23.12.2004 n.1305 ai sensi della quale “... *gli operatori socio-sanitari sono adeguati nel numero alle necessità degli ospiti anziani anche in base alle indicazioni preventivamente espresse dalla ASL competente per territorio, comunque in numero non inferiore ad un operatore ogni sei ospiti...*”;

Preso atto che la Comunità Alloggio “Villa dei Laghi” sita in Via Vicinale della Macchia n.9, a Rocca di Papa (RM), gestita dalla Società MDC srl è stata autorizzata al funzionamento con determinazione del Settore Socio-Culturale n.89 del 26.04.2013 per una ricezione complessiva di n. 12 posti letto e che con determinazione del Settore Socio-Culturale n. 162 del 06/02/2018 è stata re-intestata l’autorizzazione al funzionamento al [REDACTED] in qualità di legale rappresentante;

Vista la relazione di servizio registrata al ns. prot. 4274 dell’08/02/2024, relativa al sopralluogo effettuato dall’assistente sociale del Comune di Rocca di Papa dott. Livio Ricci congiuntamente all’Assistente Capo della Polizia Locale Edoardo Cofani ai sensi dell’Art. 12 co. 1 della Legge Regionale 41/2003 i quali riscontravano il persistere delle seguenti criticità:

- L’indisponibilità di parte della documentazione relativa agli anziani presenti (soprattutto quella relativa agli ultimi tre inserimenti): valutazione delle condizioni fisiche all’ingresso, cartelle sociali, documenti di riconoscimento, registro delle presenze, ecc;
- La presenza della sig.ra [REDACTED] identificata con permesso di soggiorno n. [REDACTED] la quale dichiarava di essere “ospite nella struttura e di svolgere attività di pulizia per ripagare l’ospitalità”;
- La presenza di anziani apparentemente non autosufficienti oltre a quelli già valutati dal Servizio Asl Specialistico in data 18/07/2023;
- un forte odore sgradevole in tutti gli ambienti,
- il pavimento dell’intero abitato visibilmente sporco,
- i servizi scarsamente puliti e maleodoranti;
- diversi accumuli di materiali e di alimenti in cucina;
- Diversi medicinali collocati alla rinfusa su uno dei mobili a portata di mano degli ospiti;
- un freezer con numerosi alimenti collocati alla rinfusa e con confezioni aperte sito nel piano interrato;
- Il montascale non è funzionante;
- **L’unica operatrice presente, al momento della visita, (sig.ra [REDACTED] dichiarava di lavorare 24 h al giorno e che oltre a lei era stata assunta solo un’altra operatrice;**
- **assenza registro presenze del personale, mansioni svolte e turni di lavoro, e quello delle consegne giornaliere;**

Visto che a nulla sono valse le diffide del Responsabile dell’area servizi al cittadino che intimava e diffidava la Società MDC srl in persona del legale rappresentante ai sensi della L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003 ad adempiere ad una serie di prescrizioni, alcune delle quali imprescindibili:

- prot. 18472 del 5/07/2024, 1^ diffida ad adempiere;
- prot. 4825 del 14/02/2024, 2^ diffida ad adempiere;

da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte dal momento che la documentazione integrativa prodotta, registrata al prot. n. 5435 del 19/02/2024, conferma la non adeguatezza della

struttura alla normativa sopra richiamata, con particolare riferimento alla qualifica e al numero del personale contrattualizzato;

Acquisito, inoltre, al protocollo del Comune n. 5480 del 20/02/2024 l'esito della ispezione igienico sanitaria del Comando Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Roma, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale sono state sostanzialmente confermate le gravi carenze igienico e strutturali nonché quelle afferenti il personale presente nella struttura al momento del sopralluogo.

Considerato che alla data del 22.2.2024, malgrado i sopralluoghi del Comune, ai quali sono seguite le due diffide e l'intervento dei NAS, la Società MDC srl non si è adeguata alle prescrizioni formalmente imposte, così come si evince dalla relazione di sopralluogo dell'assistente sociale (prot. 6177 del 23.2.2024) e verbale della Polizia Locale (prot. 5950 del 22.2.2024).

Visto l'articolo 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sul l'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità e tutta la normativa in materia in epigrafe specificata;

Ritenuto dover tutelare la salute e la sicurezza dei fragili ospiti presenti nella struttura;

Considerata la gravità delle violazioni di legge e delle gravi disfunzioni assistenziali, in considerazione dei possibili rischi per la salute e sicurezza degli ospiti;

Ritenuto dover provvedere in merito, per le ragioni su esposte

ORDINA

1. La sospensione dell'autorizzazione n° 162 del 06/02/2018 e tutti gli atti ad essa presupposti e correlati, e, conseguenzialmente, ORDINA la chiusura adibita a casa alloggio per anziani sita in Rocca di Papa (RM) Via Vicinale della Macchia, 9 denominata "VILLA DEI LAGHI";
2. Alla Società MDC srl in persona del legale rappresentante e responsabile della struttura, sig. [REDACTED], affinché provveda urgentemente e immediatamente a porre in essere tutti i provvedimenti al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli ospiti fragili, ivi compreso il trasferimento e collocamento degli stessi presso altre strutture in possesso delle autorizzazioni ai sensi della vigente normativa e ritenute più idonee e compatibili con le condizioni degli ospiti stessi, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE altresì

Che l'Ordinanza sia:

1. notificata al Sig:
 - [REDACTED] in qualità di legale rappresentante MDC SRL, gestore della Comunità alloggio "VILLA DEI LAGHI" sita in Rocca di Papa (RM) Via Vicinale della Macchia, 9;
2. resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale con omissione dei sensibili;

di incaricare la Polizia Locale per l'esecuzione del presente provvedimento, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la relativa vigilanza;

AVVERTE

Che la destinazione degli ospiti dovrà essere preventivamente comunicata da parte del titolare della comunità alloggio:

- ai Servizi Sociali di questo Comune;
- ai parenti e i congiunti degli ospiti;
- al CAD dell'ASL Roma 6.1 , ci si potrà interfacciare a maggior tutela degli anziani ospiti;
- ai NAS che chiedono espressamente di essere messi a conoscenza;

Che in caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio a spese del legale rappresentante;

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Roma;
- al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS- di Roma;
- alla Autorità Sanitaria Locale ASL RM6 -Centro Assistenza Domiciliare (C.A.D.)– Rocca Priora (RM);
- alla Autorità Sanitaria Locale ASL RM6 -Dipartimento di Prevenzione–Frascati (RM);
- alla Regione Lazio – Dipartimento Politiche della Persona-
- al Comando Stazione dei Carabinieri;
- al Comando Polizia Locale – per l'esecuzione del presente provvedimento e la relativa vigilanza;
- al SUAP della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini;
- al SUAP del Comune di Rocca di Papa;

Si rende noto che l'istruttoria dell'atto è stata predisposta dall'istruttore dell'area Servizi al Cittadino, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 24/03/2023, con il quale è stato attribuito alla medesima l'incarico di Responsabile di area e la relativa posizione organizzativa e che la stessa ha accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento anche da parte del responsabile del servizio.

Il responsabile area servizi al cittadino
Rossella Fiore

Il sindaco
Massimiliano Calcagni



Massimiliano
Calcagni
26.02.2024
13:08:21
GMT+01:00